

renza del servizio di preselezione del vettore (*carrier preselection* - CPS) che consente all'operatore concorrente la fornitura del solo traffico telefonico, con conseguente doppia fatturazione al cliente, per il canone di accesso (da parte di Telecom Italia) ed il traffico telefonico (da parte dell'operatore concorrente). Il servizio WLR è stato introdotto dall'Autorità per consentire agli operatori concorrenti, anche nelle aree non aperte all'*unbundling*, le uniche ove il WLR è disponibile, di acquisire clienti in modalità simile a quanto offerto in presenza del servizio di *unbundling*.

In tale ambito, con l'adozione della delibera n. 35/09/CIR, l'Autorità ha approvato, con modifiche, l'offerta di riferimento 2009 di Telecom Italia per il servizio WLR. L'Autorità ha, inoltre, approvato la delibera n. 51/09/CIR inerente alcune modifiche relative all'algoritmo di calcolo delle penali di *assurance*. In particolare, tra le principali modifiche apportate dall'Autorità, si evidenziano la riduzione del contributo di attivazione e di disattivazione del servizio WLR e del contributo addizionale di *set-up* (che consente a Telecom Italia il recupero dei costi di implementazione del servizio WLR), nonché la riduzione del contributo per gli interventi a vuoto, con la precisazione che le fatture prodotte da Telecom Italia in merito debbano essere adeguatamente dettagliate riportando le attività svolte, l'identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) e dando evidenza che il guasto non sia di competenza di Telecom Italia.

Un ulteriore intervento dell'Autorità ha riguardato l'introduzione dell'obbligo di fornitura della prestazione di portabilità del numero su linee WLR, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica sottostante il servizio fornito dall'operatore *donating/donor*, nonché l'introduzione, per il 2010, di nuove procedure per gestire le richieste di attivazione WLR su linea *bitstream naked* o ADSL *naked* di Telecom Italia, con contestuale portabilità del numero VoIP sulla linea WLR.

Altre modifiche richieste dall'Autorità all'offerta di riferimento presentata da Telecom Italia hanno riguardato le penali che Telecom Italia è tenuta a pagare all'operatore concorrente in caso di mancato rispetto dei c.d. SLA (*service level agreement*). Tali interventi contribuiscono, in generale, ad un miglioramento delle prestazioni del servizio fornite da Telecom Italia agli operatori WLR.

Nei primi mesi del 2010 sono state avviate, inoltre, le attività relative all'approvazione dell'offerta di riferimento 2010 di Telecom Italia per il servizio WLR, predisposta ai sensi della delibera n. 731/09/CONS. Tali attività sono terminate, nel mese di maggio 2010, con l'approvazione della delibera n. 15/10/CIR che dispone l'avvio della consultazione pubblica uno concernente lo schema di provvedimento approvato dall'Autorità.

***Implementazione delle procedure di migrazione dei clienti tra operatori previste dalla delibera n. 274/07/CONS e di portabilità del numero su rete fissa***

Con riferimento alle procedure di portabilità del numero su rete fissa ed alle procedure di migrazione, la delibera n. 4/06/CONS, come modificata dalla delibera n. 274/07/CONS, ha definito le procedure per il passaggio dei clienti tra operatori di rete fissa che utilizzano linee di accesso fornite da Telecom Italia, separando il caso in cui l'operatore che cede il cliente è Telecom Italia (procedure di attivazione) dagli altri casi di trasferimento delle utenze, ossia tra operatori concorrenti o di

rientro in Telecom Italia (procedure di migrazione)<sup>90</sup>. Le attività successive all'adozione delle suddette delibere hanno visto, nel 2008, l'Autorità intensamente impegnata nella definizione, con gli operatori, di specifiche tecniche delle procedure di passaggio al fine di consentire lo svolgimento del processo per via completamente telematica, tramite una rete in cui ogni operatore è connesso agli altri operatori di rete fissa.

Nel corso del 2009 sono proseguite le attività volte al consolidamento normativo delle procedure, ormai in campo sin dal giugno 2008, ed alla vigilanza sul corretto svolgimento delle stesse. In tal senso, al fine di semplificare ulteriormente il passaggio dei clienti tra operatori e rimuovere le barriere legate all'acquisizione del codice di migrazione<sup>91</sup> da parte del cliente, l'Autorità è intervenuta con la delibera n. 23/09/CIR, nella quale ha disposto l'obbligo di fornitura del codice di migrazione anche in bolletta, prevedendo, al contempo, l'obbligo per il *recipient* di richiedere il codice di migrazione al cliente, al fine di disincentivare il fenomeno delle prestazioni non richieste<sup>92</sup>. L'obbligo suddetto è entrato in vigore il 20 agosto 2009 per l'utenza residenziale e il 18 novembre 2009 per l'utenza *business*, date a partire dalle quali non è consentito, per il *recipient*, auto-generare il codice di migrazione.

Inoltre, dopo oltre due anni dalla messa in esercizio delle procedure, l'Autorità ha ritenuto maturi i tempi per procedere, in considerazione della maggiore esperienza acquisita dagli operatori, ad una riduzione dei tempi necessari all'espletamento della procedura di migrazione, disponendo, con delibera n. 41/09/CIR, a partire dal 1° novembre 2009, il passaggio da 20 a 10 giorni lavorativi dei tempi richiesti dal *donating* per le proprie verifiche, prima di poter avviare il passaggio. La stessa delibera sancisce la riduzione della suddetta tempistica a 5 giorni lavorativi, a partire dal 1° marzo 2010.

Nella delibera n. 41/09/CIR l'Autorità ha affrontato diverse problematiche inerenti la tutela dell'utenza finale, quali i costi di recesso ed i passaggi non richiesti tra operatori, anche attraverso l'adozione e l'obbligo di rispetto per gli operatori delle linee guida comportamentali riportate nel Codice di condotta, allegato alla stessa delibera. Con riferimento al tema dei passaggi non richiesti, la delibera n. 41/09/CIR ha disposto l'introduzione, entro il 1° marzo 2010, di un codice segreto nell'ambito delle procedure di trasferimento delle utenze di rete fissa. Tale codice è fornito dall'operatore *donating* al cliente a seguito dell'adesione, da parte di quest'ultimo, ad una propria offerta commerciale. Nel caso in cui il cliente intendesse cambiare operatore, la fornitura del codice segreto all'operatore *recipient* è indispensabile al fine di avviare la procedura di trasferimento, prevenendo in tal modo i fenomeni di passaggi non richiesti.

90 Con tale delibera, per entrambe le procedure, un cliente che voglia passare ad altro operatore di rete fissa dispone di procedure con tempi certi, con costi ridotti (il contributo di cessazione è a carico dell'operatore che acquisisce il cliente e non più del cliente), senza interruzioni del servizio (le attività di configurazione delle rete sono sincronizzate tra gli operatori coinvolti nel passaggio) e con la possibilità di usufruire del servizio di portabilità del numero, contestualmente alla migrazione del servizio di accesso.

91 Il codice di migrazione è un particolare identificativo fornito, all'atto della sottoscrizione del contratto, dall'operatore al cliente. Tale identificativo deve essere consegnato dal cliente all'operatore *recipient* (quello verso cui si intende migrare) ed è a quest'ultimo necessario per dare avvio alla procedura di passaggio.

92 Nel corso del 2009 alcuni operatori hanno adottato la prassi di generare il codice di migrazione omettendo la richiesta dello stesso al cliente. Tale prassi si è dimostrata foriera di errori nelle procedure, inefficienze e passaggi mai richiesti dai clienti.

L'Autorità ha successivamente adottato la delibera n. 52/09/CIR che disciplina le modalità di generazione, fornitura ed utilizzo del codice segreto nelle procedure di attivazione/migrazione, nonché le relative tempistiche di implementazione<sup>93</sup>. In particolare, l'Autorità ha imposto agli operatori, in aggiunta a quanto precedentemente disciplinato (delibera n. 23/09/CIR e circolare del 9 aprile 2008), di consentire l'accesso del cliente ai propri dati relativi al codice di migrazione o al codice di attivazione tramite i servizi di *interactive voice response* (IVR) e *call center* effettuando la chiamata da qualunque linea telefonica (linea di casa o cellulare); l'IVR automatico e il *call center* forniscono il codice di attivazione e il codice di migrazione in tempo reale all'atto della chiamata.

Successivamente all'approvazione della delibera n. 52/09/CIR, nelle more della entrata in vigore della stessa (il 1° marzo 2010), si sono rese necessarie ulteriori attività finalizzate alla implementazione del codice segreto nelle procedure di passaggio. Tali attività si sono concluse con la pubblicazione della circolare della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica del 26 febbraio 2010, recante misure attuative relative alle procedure di cui alla delibera n. 52/09/CIR. Tale circolare ha, tra l'altro, introdotto un periodo transitorio e di sperimentazione di un mese, a partire dal 1° marzo 2010. Le procedure di passaggio dei clienti con codice segreto sono operative dal 1° aprile 2010.

L'Autorità, proseguendo il percorso avviato con delibera n. 27/08/CIR, con la delibera n. 41/09/CIR ha introdotto rilevanti miglioramenti alle regole per la fornitura del servizio di portabilità del numero (cosiddetta "Portabilità del Numero puro" non essendo previsto il contestuale trasferimento della linea fisica di accesso) che erano state definite con le delibere nn. 4/CIR/99 e 7/00/CIR.

In conclusione, l'Autorità ha proseguito, nel corso del periodo di riferimento, un'intensa attività normativa tesa a definire le modalità di passaggio dei clienti tra operatori di rete fissa rendendo il processo automatizzato, in virtù della realizzazione di una sistema telematico che connette tutti gli operatori e mediante la definizione delle relative procedure, con tempi certi di passaggio e senza disservizi e ostacoli per il cliente.

#### **Attività di vigilanza sui servizi di interconnessione e sui processi di trasferimento delle utenze**

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha svolto un'attività di vigilanza sui servizi di interconnessione. In particolare, con l'intento di porre fine al fenomeno del traffico illecito su numerazioni geografiche, l'Autorità, con delibera n. 71/10/CONS, ha diffidato gli operatori di rete fissa a non utilizzare la numera-

93 Con tale delibera sono state infatti definite le modalità di implementazione del codice segreto nelle procedure di trasferimento delle utenze, sia nelle migrazioni (passaggio da OLO ad OLO o da OLO a Telecom Italia), attraverso l'impiego di un codice segreto contenuto all'interno del codice di migrazione, sia nelle attivazioni (passaggio da Telecom Italia ad OLO), attraverso l'impiego del medesimo codice segreto contenuto nel codice di attivazione. A seguito dell'adozione della delibera n. 52/09/CIR, le procedure di migrazione ed attivazione si compongono di tre fasi distinte: a) fase 1: nella quale il *recipient*, incluso Telecom Italia Retail, raccoglie la volontà del cliente di cambiare operatore di rete fissa e recupera, dallo stesso cliente, il codice di migrazione/attivazione comunicatogli dal *donating*; b) fase 2: nella quale il *donating* effettua le proprie verifiche per consentire il passaggio del cliente, tra le quali la verifica del codice segreto trasmesso dal *recipient*; c) fase 3: nella quale Telecom Italia *Wholesale* effettua le attività tecniche necessarie all'espletamento della richiesta del *recipient*.

zione geografica, ad essi attribuita o comunque in uso, per finalità diverse da quelle consentite dalla normativa vigente. Scopo della suddetta diffida è richiamare gli operatori ad utilizzare la numerazione geografica ad essi attribuita per gli usi previsti, per la quale inoltre percepiscono una tariffa di terminazione regolamentata, nonché a non utilizzare la stessa per servizi di intrattenimento e, più in generale, per servizi non in linea con le disposizioni del piano nazionale di numerazione ovvero con la normativa vigente.

L'Autorità ha svolto, inoltre, un'intensa attività di vigilanza sul corretto svolgimento dei processi di trasferimento delle utenze di rete fissa, disciplinati nel corso del 2008 e 2009. L'attività è consistita, prevalentemente, nell'accertamento della condotta degli operatori, a seguito delle segnalazioni ricevute da utenti o da altri operatori, nonché nel richiamo, laddove necessario, all'adempimento delle prescrizioni normative. Il rapido riscontro dell'Autorità alle segnalazioni ha consentito di prevenire, *ex-ante*, situazioni di non corretta attuazione dei processi interoperatore la cui correzione, *ex-post*, è generalmente risultata complessa e foriera di disservizi per gli utenti. Il buon esito dell'attività di vigilanza ha trovato riscontro in una riduzione del numero di segnalazioni passate da una media di 50, registrata nel periodo maggio/agosto 2009, a 35 nel periodo settembre /dicembre 2009, con ulteriore riduzione a 25 nel periodo gennaio/aprile 2010.

### 3.4. I servizi di telecomunicazione su rete mobile

Nel periodo compreso tra maggio 2009 e aprile 2010, gli interventi dell'Autorità in materia di telefonia mobile hanno riguardato i seguenti temi:

- i. verifica della contabilità regolatoria degli operatori di telecomunicazioni di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato;
- ii. attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di controllo di prezzo per il servizio di terminazione mobile;
- iii. attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di portabilità del numero mobile;
- iv. attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di *roaming* internazionale;
- v. misure per l'utilizzo delle bande di frequenza radiomobili;
- vi. monitoraggio e implementazione del piano nazionale di numerazione.

#### ***Verifica della contabilità regolatoria degli operatori di telecomunicazioni di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato***

Gli operatori mobili notificati quali detentori di significativo potere nel mercato della terminazione delle chiamate vocali sulle rispettive reti mobili sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità regolatoria, a costi storici e a costi correnti.

Tale sistema contabile è oggetto di revisione da parte di un organismo indipendente incaricato dall'Autorità. Ciò al fine di verificare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui alle delibere n. 485/01/CONS, n. 399/02/CONS, n. 3/06/CONS e n. 667/08/CONS..

La società Mazars è risultata aggiudicataria della gara a procedura aperta, di cui alla delibera n. 744/06/CONS, per la verifica della contabilità regolatoria degli operatori TIM, Vodafone e Wind per gli anni 2005, 2006 e 2007. Il revisore ha completato l'attività di verifica, nel rispetto della pianificazione concordata, consegnando le relazioni come di seguito riepilogato:

- a) con riferimento all'anno 2005, la società Mazars ha trasmesso le relazioni di verifica dei documenti contabili prodotti dagli operatori TIM, Vodafone e Wind, rispettivamente, in data 11 dicembre 2008, 23 dicembre 2008 e 20 gennaio 2009;
- b) per l'anno 2006, il revisore ha consegnato le relazioni di verifica della contabilità regolatoria di TIM, in data 28 ottobre 2009, e di Vodafone e Wind, in data 7 agosto 2009;
- c) per l'esercizio 2007, la società Mazars ha trasmesso le relazioni di verifica della documentazione contabile prodotta da TIM, in data 15 gennaio 2010, e da Vodafone e Wind, in data 11 dicembre 2009.

Scopo dell'attività del revisore è, principalmente, quello di accertare la correttezza dei raggruppamenti per centro di costo a livello della contabilità gestionale, la corretta integrazione della contabilità gestionale nel modello di contabilità regolatoria e la correttezza dei raggruppamenti per centro di costo nelle categorie definite dall'Autorità.

L'attività di verifica svolta dal revisore nel periodo di riferimento - avente ad oggetto la contabilità degli operatori TIM, Vodafone e Wind per gli anni 2005, 2006 e 2007 - si è conclusa con esito sostanzialmente positivo, salvo aggiustamenti minimali (nell'ordine massimo del 4%). Peraltro, come emerso dal calendario di consegna delle relazioni di verifica, il revisore ha terminato la propria attività nel mese di gennaio 2010, recuperando il ritardo nelle certificazioni della contabilità regolatoria degli operatori mobili, più volte segnalato come aspetto critico dagli stessi operatori e dalla Commissione europea.

Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre ad essere importante per sé, ha consentito di avviare sollecitamente le attività di verifica relative all'anno 2008, a partire dalla procedura di selezione in ambito comunitario per l'affidamento della verifica della contabilità regolatoria degli operatori mobili notificati Telecom Italia (ex TIM), Vodafone, Wind ed H3G per gli anni 2008, 2009 e 2010, avviata con delibera n. 747/09/CONS. Il termine per la presentazione delle offerte da parte dei soggetti interessati ed in possesso degli specifici requisiti richiesti è scaduto in data 7 aprile 2010. L'iter di aggiudicazione della gara, tuttora in corso, si concluderà entro il primo semestre dell'anno 2010, a valle del quale saranno sollecitamente svolte le attività di revisione.

Con riferimento all'operatore mobile H3G, l'Autorità, con la delibera n. 628/07/CONS, ha assoggettato tale operatore all'obbligo di controllo di prezzo, a far data dal 1° marzo 2008, richiedendo, altresì, la predisposizione della contabilità regolatoria a partire dall'anno 2007. L'attività di verifica dei documenti contabili prodotti dall'operatore H3G, per l'anno 2007, è in corso di svolgimento da parte della società SVP Advisors, aggiudicataria della gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria dell'operatore di rete mobile H3G, per l'anno in esame, di cui alla delibera n. 332/09/CONS. Tali attività si concluderanno entro il mese di maggio 2010, in tempo utile per avviare le verifiche dell'anno 2008 contestualmente agli altri operatori.

***Attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di controllo di prezzo per il servizio di terminazione mobile***

Con riferimento alla regolamentazione in materia di controllo di prezzo, l'Autorità, con delibera n. 667/08/CONS, ha definito il meccanismo programmato di riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali sulle reti degli operatori mobili TIM, Vodafone, Wind ed H3G per gli anni 2009-2012. In particolare, a partire dal 1° luglio 2009, il prezzo massimo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori mobili TIM e Vodafone è fissato nella misura di 7,7 centesimi di euro al minuto ed il prezzo massimo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori Wind ed H3G è fissato, rispettivamente, pari a 8,7 ed 11,00 centesimi di euro al minuto.

In tale ambito, nel corso degli ultimi mesi, l'Autorità ha svolto le attività di verifica volte ad assicurare il rispetto dei citati vincoli tariffari imposti in capo ai quattro operatori mobili riscontrando, altresì, le variazioni dei prezzi delle chiamate fisso-mobile proposte da Telecom Italia in relazione alle riduzioni di prezzo riportate (cfr. par. 3.3).

Nel medesimo periodo di riferimento, l'Autorità ha proseguito, inoltre, in maniera coordinata a livello comunitario con gli altri regolatori europei, l'attività di monitoraggio del mercato della terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile. In par-

ticolare, l'Autorità, ha svolto, tra l'altro, una comparazione dei prezzi del servizio di terminazione mobile praticati dagli operatori italiani, in ottemperanza alla regolamentazione vigente, con la media dei medesimi prezzi applicati dagli operatori dei principali paesi europei notificati nello stesso mercato.

**Attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di portabilità del numero mobile**

La possibilità di cambiare operatore per la fornitura dei servizi di comunicazione mobile, voce e dati, conservando il numero mobile (*mobile number portability* – MNP) in proprio uso è un diritto tutelato dall'art. 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259). In particolare, la prestazione atta a garantire la portabilità del numero mobile è stata introdotta in Italia a partire dal 2002 e, con dati riferiti al marzo del 2010, il numero di utenti che hanno cambiato gestore usufruendo di tale possibilità è stato circa di 23,5 milioni.

A tal riguardo, negli ultimi diciotto mesi, si registrano due interventi di rilievo. Innanzitutto, con la delibera n. 78/08/CIR, l'Autorità ha disposto una significativa contrazione dei tempi per la realizzazione della portabilità, la definizione di meccanismi di monitoraggio e di adeguamento automatico delle capacità di evasione giornaliera, cioè del numero di richieste di portabilità che ciascun operatore che cede il cliente può analizzare, e la definizione di regole che consentiranno una migliore efficienza del processo, riducendo il numero delle operazioni di portabilità che non vanno immediatamente a buon fine all'atto della prima richiesta. È stato, inoltre, individuato un quadro di regole e procedure che vedono gli operatori virtuali pienamente coinvolti nel processo e, almeno dal punto di vista dell'utente, completamente equiparati agli operatori infrastrutturati. Tuttavia, avverso tale delibera, Telecom Italia e Vodafone hanno presentato separatamente ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio. Il Tar nelle sentenze di merito dell'11 giugno 2009 ha accolto i ricorsi proposti dalle citate società, limitatamente alla parte in cui si fa riferimento al periodo di preavviso previsto dalle condizioni contrattuali di servizio di cui all'art. 5, comma 1 (sul punto si veda il paragrafo 3.28).

In secondo luogo, è proseguita l'attività di vigilanza sul rispetto della normativa vigente in materia di portabilità del numero mobile e, a seguito di nuove ispezioni, iniziate ad aprile 2009 e proseguite nei mesi successivi, presso le sedi della società Vodafone e Telecom Italia, è emerso che tali operatori avevano adottato procedure aziendali consistenti nell'utilizzazione, a fini commerciali e promozionali, dei dati di propri clienti che inoltrano una richiesta di portabilità del numero, in violazione dell'art. 4, comma 9, della delibera n. 19/01/CIR, nonché delle innovate previsioni regolamentari di cui alla citata delibera n. 78/08/CIR. Nell'ambito di tale attività è emerso, altresì, che le medesime società adottavano, contravvenendo alle disposizioni regolamentari, illegittime attività di *retention*, annullando pretestuosamente le richieste di portabilità del numero mobile inoltrate da differenti operatori *recipient*. L'Autorità, pertanto, ha avviato i conseguenti procedimenti sanzionatori (su tale punto si veda il paragrafo 3.7).

A seguito degli impegni assunti ai sensi della legge n. 48/06 e alla luce delle ordinanze del Consiglio di Stato, Telecom Italia e Vodafone Omnitel, da metà novembre del 2009, hanno applicato integralmente la nuova normativa introdotta con la citata delibera, come peraltro tutti gli altri operatori mobili.



**Attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di roaming internazionale**

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento comunitario n. 717/2007 in tema di *roaming* internazionale e degli emendamenti adottati nel regolamento n. 544/2009, l'Autorità ha condotto un'attività di monitoraggio volta a verificare il rispetto della normativa europea da parte dei fornitori di servizi di *roaming* internazionale e gli effetti derivanti dall'attuazione dei citati regolamenti.

In particolare, nel periodo di riferimento, l'Autorità ha svolto una attività di monitoraggio dei dati di traffico volta a verificare, tra l'altro, il rispetto della tariffa massima, c.d. eurotariffa, che un operatore di servizi di *roaming* internazionale deve applicare per la fornitura di chiamate vocali, SMS e servizi dati, salvo il caso in cui il cliente in *roaming* scelga deliberatamente condizioni di prezzo differenti.

Con riferimento alla fornitura di una chiamata vocale, l'Autorità ha provveduto a verificare che, a partire dal 1° luglio 2009, le tariffe medie dei servizi in *roaming*, all'ingrosso e al dettaglio, non superino, rispettivamente, 19,00 e 26,00 centesimi di euro (al netto dell'Iva).

Il regolamento comunitario n. 544/2009 ha esteso l'eurotariffa anche agli SMS e alla fornitura di servizi di dati in *roaming* internazionale. Pertanto, in ottemperanza a tale previsione normativa, l'Autorità ha svolto un'attività di controllo affinché le tariffe medie, all'ingrosso e al dettaglio, risultino al massimo pari, rispettivamente, a 4,00 e 11,00 centesimi di euro (al netto dell'Iva), a decorrere dal 1° luglio 2009.

Analogamente e con riferimento ai servizi di dati in *roaming*, l'Autorità ha condotto una verifica al fine di assicurare che, a partire dal 1° luglio 2009, per la fornitura di servizi di dati, l'operatore di una rete ospitante rispetti il limite massimo pari a 1,00 euro (al netto dell'Iva) per *megabyte* di dati trasmessi.

I dati e le informazioni raccolti ed elaborati dall'Autorità sono stati trasmessi anche alla Commissione europea ai fini del quinto rapporto di implementazione del regolamento comunitario e figurano nel rapporto Berec (*Body of European Regulators for Electronic Communications*) concernente la valutazione della regolamentazione in tema di *roaming* internazionale.

Sempre al fine di vigilare sulla conformità alla normativa vigente in tema di *roaming* internazionale, l'Autorità sta realizzando un sistema di comparazione - *benchmark* - tra le diverse offerte di traffico in *roaming* poste sul mercato dai principali operatori di servizi di comunicazioni italiani (operatori di rete e principali MVNO - *Mobile Virtual Network Operator*). Nello specifico, il *benchmark* realizzato riporta, per ciascuna offerta al pubblico, il valore di talune variabili, quali, ad esempio, tariffe al minuto di una chiamata effettuata da paesi europei verso numerazioni nazionali e/o europee e tariffe al minuto di una chiamata ricevuta in Europa, che ne consentono la comparazione con l'eurotariffa e tra loro. Tale *benchmark*, atto ad effettuare un'analisi immediata di comparabilità, è tuttora utilizzato come strumento di vigilanza dei prezzi al dettaglio delle chiamate vocali in *roaming* internazionale.

**Misure per l'utilizzo delle bande di frequenza radiomobili**

Le bande di frequenza a 900 e 1800 MHz sono state tradizionalmente utilizzate per l'offerta dei servizi radiomobili pubblici in tecnologia GSM (*Global System for Mobile*



*communications*). A breve, grazie allo sviluppo delle tecnologie, sarà possibile il riutilizzo di tali bande anche per sistemi avanzati di tipo 3G *broadband*, tra i quali l'UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*). L'introduzione dei sistemi di tipo 3G nelle bande GSM è noto generalmente come *refarming*. La banda a 2100 MHz è già utilizzata, invece, per l'offerta di servizi di tipo 3G UMTS.

Con la delibera n. 541/08/CONS del 17 settembre 2008, recante "Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica", l'Autorità ha innovato il quadro regolamentare per l'assegnazione delle frequenze nelle bande destinate ai servizi radiomobili, prevedendo innanzitutto la riorganizzazione della banda a 900 MHz. A tal riguardo, sono state rese possibili le gare per l'assegnazione delle frequenze disponibili e poste le premesse per l'avvio ordinato del processo di *refarming*. Tale delibera ha trovato attuazione ed espletato vari effetti, sia nel corso del 2009 che del 2010.

Sono stati vari, infatti, gli obiettivi delle misure adottate: da un lato, si è inteso razionalizzare il quadro delle assegnazioni esistenti, piuttosto frammentato, in maniera da ottenere sia un recupero di efficienza nell'uso dello spettro radioelettrico che il soddisfacimento di requisiti tecnici per l'avvio del *refarming*; dall'altro lato, si è inteso ottenere un riequilibrio della dotazione frequenziale complessiva degli operatori, anche mediante l'assegnazione della banda che si renderà disponibile a 900 MHz a valle del piano di razionalizzazione in corso. Nello stesso tempo, attraverso l'assegnazione della banda disponibile, in particolare quella a 2100 MHz, aperta anche a nuovi soggetti, l'Autorità ha inteso valutare l'effettivo interesse delle imprese ad entrare nel mercato.

Più nello specifico, negli ultimi dodici mesi, la delibera approvata ha consentito, innanzitutto, sulla base delle regole adottate, lo svolgimento di una procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze nella banda 2100 MHz da parte del Ministero dello sviluppo economico. Tale procedura ha riguardato tre blocchi accoppiati da 5 MHz, risultati disponibili dopo il ritiro delle frequenze a IPSE2000, l'operatore che acquisì la licenza UMTS nell'anno 2000 e che successivamente non ha avviato il servizio né rispettato gli obblighi impostigli dalla licenza stessa. La procedura si è conclusa nel giugno 2009 attraverso l'aggiudicazione ai 3 gestori esistenti GSM/UMTS di un blocco di frequenze ciascuno, a fronte di un pagamento complessivo pari a circa 300 milioni di euro.

Inoltre, la delibera n. 541/08/CONS ha consentito la razionalizzazione della banda a 900 MHz da parte dei gestori GSM. Questi, sulla base di apposite disposizioni, avevano presentato un piano di razionalizzazione approvato dal Ministero dello sviluppo economico, dopo avere acquisito il parere dell'Autorità. Tale piano è stato attuato dai gestori GSM nel corso del 2009 pervenendo, nel novembre scorso, al completamento della c.d. fase A, volta ad una prima eliminazione, in termini di allocazione dello spettro, della frammentazione territoriale e all'avvio della successiva fase B, volta alla progressiva liberazione, su base territoriale, di un blocco di frequenze da 5 MHz entro la fine del 2013. Il perseguimento degli obiettivi previsti con la realizzazione di tale piano saranno esaminati congiuntamente dall'Autorità e dal Ministero nel corso del 2010 ed a valle di tale verifica potranno essere definite modifiche al calendario dello stesso piano medesimo.

Peraltro, attraverso la riorganizzazione della banda a 900 MHz si otterrà un uso più efficiente dello spettro e un riequilibrio della dotazione frequenziale fra i gestori, che potranno raggiungere 25 MHz complessivi di banda nazionale tra 900 e 1800 MHz, in

linea con la media europea. Il suddetto blocco da 5 MHz, da liberare progressivamente su base nazionale, potrà essere assegnato, nel corso del 2010, ad operatori esistenti senza banda GSM dal momento che, nella gara per le frequenze a 2100 MHz, non si sono palesati nuovi entranti. La procedura per tale assegnazione è stata avviata dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni nel marzo del 2010 con la pubblicazione di un avviso.

Infine, il piano di riorganizzazione consentirà di realizzare un *level playing field* fra tutti i gestori per la futura autorizzazione al *refarming* che potrà avvenire in linea con quanto previsto sia dalla delibera dell'Autorità che dalla normativa europea nel frattempo intervenuta. In particolare, si menzionano la direttiva 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella comunità e la decisione della Commissione 2009/766/CE del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella comunità.

Con il provvedimento di riforma dei piani di assegnazione previsto dalla delibera in questione, l'Autorità, fra le prime in Europa per quanto riguarda la banda 900 MHz, ha inteso pertanto consolidare un percorso di sviluppo del mercato radiomobile nazionale che si è dimostrato tra i più avanzati ed innovativi a livello mondiale, ponendo le condizioni per un ulteriore sviluppo tecnologico e per un più equilibrato sviluppo della concorrenza, peraltro in conformità con la regolamentazione europea nel frattempo approvata nel corso del 2009.

L'Autorità ha proseguito inoltre, per quanto riguarda la banda di frequenza a 2.6 GHz, le attività necessarie per la definizione del quadro regolamentare per l'assegnazione di tale banda di frequenza per i sistemi di comunicazione elettronica, anche ai sensi dell'art. 29 del Codice delle comunicazioni.

Con la delibera n. 559/08/CONS l'Autorità ha dato avvio ad una consultazione pubblica intesa ad acquisire elementi circa l'uso della banda in questione. La banda a 2.6 GHz è designata per la famiglia dei sistemi di tipo IMT (*International Mobile Telecommunication*) tra i quali rientrano le tecnologie di tipo UMTS. Tale banda, in un prossimo futuro, potrà essere utilizzata per l'impiego delle cosiddette tecnologie LTE (*Long Term Evolution*) e di altre tecnologie standardizzate dall'IEEE (*Institute of Electrical and Electronic Engineers*), tra le quali rientrano il WiMax e le sue evoluzioni, che rientrano nella famiglia IMT. In ogni caso, il principio di neutralità tecnologica non vieta anche ad altre tecnologie, purché dimostrate compatibili, di accedere alla suddetta banda.

L'Autorità ha esaminato le risultanze della consultazione rilevando una notevole varietà di risposte. Allo stato attuale, sono in corso le opportune valutazioni al fine di pervenire, quanto prima, ad un provvedimento che consenta di contemperare i contrapposti interessi evidenziati. In tal sede, saranno altresì considerate ulteriori elementi resi nel frattempo disponibili, tra l'altro, da parte del Ministero dello sviluppo economico, in merito alla disponibilità della banda 2.6 GHz, già utilizzata dal Ministero della difesa, e alla tempistica di messa a disposizione della stessa.

### **Monitoraggio e implementazione del piano nazionale di numerazione**

È proseguita, nell'ultimo anno, l'attività di vigilanza sulla implementazione del piano di numerazione emanato con la delibera n. 26/08/CIR<sup>94</sup>.

La parziale diversa destinazione delle numerazioni in decade 4, in precedenza interamente adibite alla fornitura dei c.d. servizi interni di rete, ha comportato la migrazione di tutta una serie di servizi, peraltro impropriamente offerti tramite numerazioni di tale decade, su nuove numerazioni pubbliche. Il cambiamento ha avuto un duplice impatto sul mercato: da un lato, alcuni servizi di varia natura, compresi servizi a sovrapprezzo, che prima erano accessibili esclusivamente dai clienti del singolo operatore di rete, saranno raggiungibili, attraverso la migrazione su una numerazione pubblica, tramite interconnessione, dai clienti attestati su qualsiasi rete pubblica; dall'altro lato, i *content provider*, che nel precedente regime disciplinare per poter offrire i propri servizi ad una più ampia platea di potenziali clienti erano costretti a stipulare accordi separati con diversi operatori di rete, nel nuovo scenario avranno la possibilità di stipulare il contratto con un unico operatore di rete ed essere potenzialmente raggiungibili, tramite interconnessione, dai clienti di altri operatori. Gli aspetti competitivi di tali prospettive dispiegheranno più compiutamente i loro effetti nel tempo, quando tutti i soggetti presenti nel mercato avranno maturato un grado di consapevolezza e di organizzazione stabile e saranno, quindi, in grado di esercitare appieno le proprie prerogative.

Nell'immediato, le modifiche introdotte dal piano di numerazione, con particolare riferimento a quelle relative alla riorganizzazione della decade 4, vanno lette come un rafforzamento di norme preesistenti ed il superamento di una prassi che limitava alcune dinamiche di mercato; sostanzialmente, la rimozione di alcuni ostacoli frapposti all'allargamento del mercato dei servizi. Questa piccola "rivoluzione", in una fetta di mercato, quella dei servizi ricompresi impropriamente dagli operatori nella denominazione di servizi di rete e che alcuni definivano *walled garden* per marcare la limitata accessibilità a pochi soggetti forti, ha innescato un processo di riassetto nell'ambito del quale gli operatori di telecomunicazioni ed i fornitori di contenuti hanno palesato, per svariate ragioni, una notevole inerzia nell'adeguarsi alla nuova disciplina. Tale circostanza ha comportato la necessità di accompagnare il processo di implementazione con un costante monitoraggio da parte degli uffici dell'Autorità in collaborazione con i soggetti interessati. L'esito formale di tale attività si è concretizzato nelle tre delibere n. 34/09/CIR, n. 80/09/CIR e n. 17/10/CIR che, *inter alia*, hanno disciplinato la laboriosa migrazione della decade 4, ponendo rimedio a problematiche, precedentemente non appalesate in modo approfondito, sorte nel corso di tale attività.

In particolare, con la prima delibera si è proceduto a fissare nuovi termini per la cessazione delle precedenti numerazioni, al fine di evitare disagi alla clientela finale derivanti da una interruzione brusca dell'offerta dei servizi ed a prevedere una diversificazione della lunghezza delle numerazioni in decade 4 destinate a servizi a sovrapprezzo offerti tramite SMS/MMS o trasmissione dati che consentisse agli operatori del mercato di disporre di diversificate risorse di numerazione e, tra queste, di alcune numerazioni il cui costo, in termini di diritti amministrativi, risultasse compatibile con la *revenue* assicurata dal bacino di utenza di alcuni dei servizi offerti.

94 Il Piano nazionale di numerazione disciplina l'attribuzione delle risorse di numerazione ai servizi di comunicazione elettronica offerti su diverse tipologie di rete. Il testo è stato inserito nella sezione riguardante i servizi di telecomunicazione su rete mobile poiché gli interventi descritti hanno riguardato numerazioni prevalentemente utilizzate su tale rete.

La delibera n. 80/09/CIR stabilisce un successivo elemento di protezione dell'utenza finale dei servizi, consentendo che nei sei mesi successivi alla scadenza delle numerazioni, queste ultime possano continuare ad essere utilizzate per fornire un messaggio informativo agli utenti che accedono ad un servizio circa la modifica della numerazione su cui tale servizio viene offerto successivamente alla data del 1° febbraio 2010.

Un'ulteriore tappa per la definizione di un quadro complessivo di tutela degli utenti dei servizi in parola dai possibili effetti indesiderati della migrazione è stata posta in essere con la delibera n. 17/10/CIR che consente un ulteriore differimento alla cessazione della numerazione esclusivamente per quei servizi ai quali si accede in modo automatico (cioè senza selezione numerica) tramite numerazioni che risultano memorizzate su dispositivi (siano essi SIM, terminali o dispositivi di altro tipo) in possesso del cliente finale non modificabili da remoto o dal cliente e che richiederebbero la necessità di un accesso diretto per sostituire la numerazione memorizzata.

Ulteriore frutto dell'attività di monitoraggio dell'implementazione del piano di numerazione è, infine, la consultazione pubblica indetta con delibera n. 2/10/CIR che, tra i diversi interventi proposti alla discussione degli interessati, inserisce la questione della possibilità di assegnare direttamente agli operatori mobili virtuali risorse di numerazione. La questione già sollevata nelle richieste pervenute all'Autorità in occasione delle precedenti consultazioni in materia di piano di numerazione e non solo, è stata riproposta recentemente all'attenzione dell'Autorità, anche a seguito degli esiti dell'analisi del "Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili", delibera n. 65/09/CONS e della riformulazione del piano di numerazione, di cui alla delibera n. 26/08/CIR. Anche tale ulteriore possibile evoluzione della prassi adottata per l'assegnazione della numerazione, a detta degli interessati (gli operatori virtuali), può contribuire ad introdurre nel mercato dei servizi di telecomunicazioni ulteriori stimoli in termini di apertura del mercato stesso, di competitività e concorrenza.

### 3.5. I servizi a banda larga

Durante il periodo di riferimento, relativamente ai servizi a banda larga, l'attività svolta dall'Autorità ha riguardato le seguenti tematiche:

- i. approvazione dell'offerta di riferimento 2009 per il servizio *bitstream* per l'accesso degli operatori alla rete dati a banda larga di Telecom Italia;
- ii. attività di vigilanza sulle offerte *retail* di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga in tecnologia ADSL;
- iii. attività di vigilanza sui servizi di accesso ADSL;
- iv. regolamentazione dei servizi VoIP: specifiche tecniche di interconnessione IP e utilizzo della numerazione in decade 5 per la fornitura di servizi VoIP nomadici;
- v. *spectrum management* della rete di accesso in rame.

#### **Approvazione dell'offerta di riferimento 2009 per il servizio *bitstream***

Il servizio *bitstream*, operativamente disponibile in Italia a partire dal 2007, consente agli operatori alternativi di fornire ai propri clienti connettività ad internet a banda larga, telefonia su IP (VoIP) e *streaming* video. In particolare, il servizio *bitstream* consente l'accesso dell'operatore concorrente alla capacità trasmissiva della rete dati a commutazione di pacchetto a larga banda di Telecom Italia disponibile tra un punto di consegna, a livello urbano o regionale, e l'abitazione del cliente.

A differenza del servizio di accesso disaggregato, in base al quale l'operatore, noleggiando la coppia in rame per la copertura dell'ultimo miglio, si dota di propria infrastruttura giungendo fino alla centrale locale dell'*incumbent*, il servizio *bitstream* consente all'operatore concorrente di Telecom Italia di consegnare a quest'ultima il traffico dati a livello più remoto sostenendo, pertanto, minori costi di infrastrutturazione. Con l'offerta di riferimento *bitstream*, l'*incumbent* rende disponibili circa 30 punti di consegna, c.d. nodi *parent*, dislocati sul territorio nazionale: l'operatore interconnesso acquista da Telecom Italia sia la componente di accesso (che copre i costi di *assurance* dell'ultimo miglio e degli apparati in centrale) che la componente di trasporto (dalla centrale locale di Telecom Italia al nodo di consegna). All'operatore interconnesso è consentito, inoltre, l'acquisto di capacità trasmissiva per il trasporto interurbano dei dati ottenendo una copertura totale del territorio da uno o pochi punti di consegna.

Il servizio *bitstream* rappresenta, inoltre, un'importante alternativa per la fornitura di servizi a banda larga in quelle aree in cui non è disponibile il servizio di *unbundling* o laddove le centrali di *unbundling* risultano sature.

L'offerta di riferimento 2009 di Telecom Italia prevede l'utilizzo, oltre che della precedente tecnologia ATM, della tecnologia *gigabit ethernet* che Telecom Italia ha implementato negli ultimi anni e che consente maggiore efficienza nella fornitura di alcuni servizi (quali la IPTV), nonché costi ridotti rispetto alla tecnologia ATM.

Con delibera n. 71/09/CIR l'Autorità ha approvato, con modifiche, le condizioni tecnico-economiche dell'offerta di riferimento 2009 di Telecom Italia per il servizio *bitstream*.

Le principali modifiche hanno riguardato la riduzione del costo del canone mensile di accesso ADSL, che è passato da 8,50 euro/mese a 8,00 euro/mese, la riduzione generalizzata dei contributi *una tantum* e la riduzione dei prezzi di trasporto (il c.d. costo della banda) del 9% medio su rete ATM e del 43% medio su rete *ethernet*. Tale ultima misura costituisce un incentivo, per tutti gli operatori, all'utilizzo della rete *ethernet* di nuova generazione rispetto alla rete ATM, che consente di migliorare significativamente la capacità di banda a disposizione e la qualità del servizio per i clienti finali.

L'Autorità, con delibera n. 71/09/CIR ha fornito, altresì, le linee guida per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2010, disponendo, in particolare, l'introduzione di opportuni SLA (*Service Level Agreement*) e penali per la gestione dei degni.

#### **Attività di vigilanza sulle offerte retail di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga in tecnologia ADSL**

Nel periodo compreso tra il mese di maggio 2009 ed il mese di aprile 2010, l'attività dell'Autorità, con riferimento al mercato dell'accesso a internet, ha in maniera particolare riguardato l'analisi delle offerte *retail* di Telecom Italia di connettività ADSL semplice oppure in *bundle* con altri servizi di telecomunicazione (es. traffico telefonico, accesso alla rete, etc.).

Le verifiche effettuate dall'Autorità, volte ad accertare il rispetto della normativa vigente e, segnatamente, di quanto previsto dall'art. 23, commi 4 e 5, della delibera n. 249/07/CONS recante "Modalità di realizzazione dell'offerta di servizi *bitstream* ai sensi della delibera n. 34/06/CONS", hanno riguardato, principalmente, gli obblighi di comunicazione preventiva delle condizioni tecniche ed economiche e la replicabilità tecnico-economica di tali offerte *retail* mediante i corrispondenti servizi all'ingrosso resi disponibili agli operatori concorrenti di Telecom Italia.

In particolare, l'attività condotta dall'Autorità, nel periodo di riferimento, ha riguardato le offerte commerciali di Telecom Italia denominate "ADSL Free", "Internet Daily", "Alice Facile", nonché le offerte congiunte "Internet Senza Limiti", "Tutto Senza Limiti", "Linea Internet", "Linea Internet ISDN", comprendenti, tra l'altro, anche servizi di connettività ADSL. Sono state esaminate, inoltre, numerose promozioni su offerte vigenti.

L'attività di verifica ha comportato, in alcuni casi, la necessità di rimodulare le condizioni economiche inizialmente proposte da Telecom Italia, al fine di garantirne la rispondenza ai parametri di replicabilità individuati dalla regolamentazione vigente. Per tutte le offerte di connettività ADSL con modalità di tariffazione a consumo, inoltre, l'Autorità ha provveduto a richiedere periodicamente a Telecom Italia di fornire i dati del monitoraggio a consuntivo dei consumi sviluppati dalla clientela dell'offerta, onde verificare, sulla base dei consumi effettivi e non presuntivi, la permanenza delle condizioni di replicabilità delle stesse.

Infine, nell'ambito dell'attività di vigilanza relativa all'offerta *bundle* denominata "Tutto Senza Limiti", che rappresenta il primo caso di offerta aggregata accesso, traffico vocale e ADSL, particolare attenzione è stata rivolta - anche a seguito di una segnalazione da parte degli operatori concorrenti - alla valorizzazione di alcuni parametri di costo, afferenti la componente ADSL, utilizzati per le verifiche *ex-ante* di replicabilità. Agli esiti di tale verifica è emersa la necessità di una rimodulazione delle condizioni economiche dell'offerta da parte di Telecom Italia.

### **Attività di vigilanza sui servizi di accesso ADSL**

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha svolto un'attività di vigilanza, avviata generalmente su impulso proveniente da segnalazioni degli utenti finali (molto spesso Enti Locali) o di operatori, che ha riguardato la copertura del servizio ADSL offerto da Telecom Italia. Nel caso di segnalazioni provenienti da operatori, le problematiche sono generalmente inerenti l'insufficiente capacità, in alcune aree, della rete dati che collega le centrali locali ai PoP (*Point of Presence*) dell'operatore stesso. Talvolta tali operatori lamentano una riduzione della qualità del servizio offerto ai propri clienti finali a causa della insufficiente capacità di banda installata da Telecom Italia. In altri casi le segnalazioni hanno riguardato utenti finali (cittadini e Enti Locali) che lamentano l'assenza di copertura ADSL o la scarsa qualità della connessione ad internet. L'intervento dell'Autorità ha spesso accelerato la soluzione del problema grazie ad un incremento, da parte di Telecom Italia, della copertura ADSL (nelle aree precedentemente non coperte) o della capacità trasmissiva disponibile tra la centrale locale ed il nodo di consegna dell'operatore (nelle aree già coperte dall'ADSL).

### **Regolamentazione dei servizi VoIP (*Voice over Internet Protocol*): specifiche tecniche di interconnessione IP e utilizzo della numerazione in decade 5 per la fornitura di servizi VoIP nomadici**

Con riferimento alle disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP, l'Autorità, con la delibera n. 11/06/CIR, ha introdotto, tra l'altro, una specifica numerazione in decade 5 per la fornitura di servizi VoIP nomadici a livello nazionale e internazionale. Nel corso del 2008, la Commissione interconnessione, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ha realizzato una specifica tecnica di interconnessione per consentire l'effettivo utilizzo da parte dei clienti della citata numerazione.

A partire dalla seconda metà del 2009 alcuni operatori hanno iniziato la sperimentazione con specifiche numerazioni in decade 5 per la fornitura di servizi VoIP nomadici. Queste sperimentazioni hanno dato esito positivo e attualmente un operatore ha dato inizio alla commercializzazione di questi servizi. Nel corso del 2010 tutte le centrali telefoniche di rete fissa saranno in grado di gestire tali numerazioni in modo da permettere un pieno utilizzo del servizio VoIP nomadico da parte dei clienti finali. Nei primi mesi del 2010, l'Autorità ha avviato una specifica attività di monitoraggio su tali servizi.

Inoltre, nello stesso periodo, l'Autorità ha riaperto i lavori del tavolo tecnico concernente gli interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e alla interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP. Nell'ambito di tale tavolo sono affrontate anche le tematiche inerenti l'utilizzo della numerazione in decade 5. L'attività svolta dal suddetto tavolo è finalizzata alla definizione, nel breve, di linee guida per l'interconnessione IP.

### **Spectrum management della rete di accesso in rame**

A febbraio 2010 l'Autorità ha ripreso i lavori del tavolo tecnico relativo allo *spectrum management* della rete di distribuzione in rame, che si erano conclusi nel 2004. A tale tavolo partecipano gli operatori maggiormente attivi sul mercato della larga banda in tecnologia xDSL. Oggetto dei lavori è l'aggiornamento, anche per fare fronte alle richieste di introduzione di nuove tecnologie trasmissive, delle *policy* di *spectrum management* applicate, da Telecom Italia, nella rete di accesso in rame.



### **3.6. Le controversie tra operatori nelle comunicazioni elettroniche**

L'Autorità, nell'ambito delle attività relative alla risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche, ha avviato, fra maggio 2009 e aprile 2010, dodici procedimenti secondo le previsioni del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, che ha abrogato e sostituito il precedente regolamento, adottato con delibera n. 148/01/CONS.

Tra le novità introdotte dal nuovo regolamento e che hanno trovato attuazione nel periodo di riferimento è opportuno segnalare, in primo luogo, quanto previsto dall'articolo 12 in materia di archiviazione dei procedimenti. Nelle ipotesi specificamente previste da tale articolo, e finché gli atti non siano trasmessi alla Commissione per le infrastrutture e le reti, la competenza ad adottare provvedimenti di archiviazione è delegata al direttore della competente Direzione. In secondo luogo, si evidenzia che, in base alle prescrizioni previste dall'articolo 11, comma 4, la definizione delle controversie aventi ad oggetto prestazioni di natura esclusivamente pecuniaria e commerciale, non correlate a questioni di rilevanza regolamentare, è di norma delegata dalla Commissione per le infrastrutture e le reti al direttore della competente Direzione.

In merito ai procedimenti avviati nel corso del periodo antecedente quello di riferimento e conclusi nel periodo di interesse della presente Relazione annuale, l'Autorità ha approvato sei determinazioni direttoriali, di cui cinque relative ad archiviazioni, ai sensi dell'articolo 12, e una ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del regolamento, nonché tre delibere, di cui due ai sensi del regolamento n. 352/08/CONS ed una ai sensi del precedente regolamento, adottato con delibera n. 148/01/CONS.

In particolare, con riferimento alle attività concluse con determinazioni, si fa presente, in primo luogo, che nella controversia tra Wind Telecomunicazioni e Telecom Italia, in materia di canone mensile per il servizio di accesso disaggregato alla rete metallica, l'Autorità, con determinazioni n. 5/09/DIR, ha provveduto a dichiarare il non luogo a procedere e contestualmente ha disposto l'archiviazione del procedimento medesimo dopo aver preso atto della rinuncia dell'istante a seguito del raggiungimento di un accordo con Telecom Italia.

Analogamente, nel procedimento instaurato da T-Systems Italia nei confronti di Skyways Italia, in materia di disservizi nella fornitura di servizi di comunicazione elettronica, l'Autorità ha dichiarato il non luogo a procedere, con determinazioni n. 8/09/DIR, e ha disposto l'archiviazione del procedimento instaurato da T-Systems nei confronti di Skyways Italia dopo aver preso atto della rinuncia dell'istante per aver concluso un accordo transattivo con Skyways Italia.

Nella controversia tra la società Più Uno International e la società TWT, in materia di fornitura di servizi ADSL, l'Autorità con determinazioni n. 6/09/DIR, rilevata la sottoposizione da parte di TWT della medesima controversia dinanzi all'Autorità giudiziaria, ha provveduto a dichiararne l'improcedibilità e, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del regolamento adottato con delibera n. 352/08/CONS, ne ha disposto l'archiviazione.

L'Autorità ha altresì provveduto a dichiarare il non luogo a procedere, con determinazioni n. 4/09/DIR, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento, del contenzioso